

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

**Racc. n.**

**OGGETTO:** Contratto per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario. CUP I66G20000160005 - CIG: 8415902E05.

**TRA**

La Regione Umbria – Giunta Regionale, con sede in Perugia, Corso Vanucci n. 96, Cod. Fisc. n. 80000130544, di seguito denominata “Regione”, nella persona di ....., nato ....., il ....., in qualità di Dirigente del Servizio Protezione civile ed Emergenze, autorizzato alla stipula del presente contratto, in virtù dei poteri conferitigli con Determina Direttoriale n.....del.. ;

e

La Althea Italia S.p.a., con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, Cod. Fisc. e P. IVA 01244670335, di seguito, per brevità “Fornitore”, nella persona di ..... nato a ....., il ....., in qualità di legale rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con successiva Deliberazione del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

- I primi interventi connessi all'emergenza in atto sono stati previsti con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, a seguire, con successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e con la normativa speciale sono state adottate e disciplinate tutte le misure atte a gestire l'epidemia da COVID-19 volte al contenimento del contagio e alla gestione urgente e straordinaria delle diverse fasi emergenziali;
- Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata Ordinanza CDPC n. 630/2020 la Presidente della Regione Umbria, già Autorità Territoriale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 a cui compete in particolare l'organizzazione delle strutture regionali preposte all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile;
- La Giunta Regionale, per la gestione dello stato di emergenza Coronavirus (2019-nCoV), con Deliberazione n. 126 del 26/02/2020 ha previsto di avvalersi del Centro Operativo Regionale, costituito con D.G.R. n. 1037/2016 per la gestione dell'emergenza sismica 2016, ed è stato individuato quale coordinatore del Centro Operativo Regione il Direttore della Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 22/04/2020 ad oggetto "Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Allestimento

dell'ospedale da campo di proprietà della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia”;

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 16/07/2020 ad oggetto “Emergenza nazionale da rischio sanitario COVID-19. Linee di indirizzo per l’allestimento dell’ospedale da campo della Regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d’Italia”;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7599 del 28.08.2020, del Dirigente del Servizio Protezione civile e emergenze, avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all’allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario CUP I66G20000160005 - CIG 8415902E05. Determinazione a contrarre”;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7989 del 10.09.2020, del Servizio Provveditorato Gare e Contratti, avente ad oggetto “Affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all’allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario. Indizione procedura aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. CUP I66G20000160005 – CIG 8415902E05;

- con determinazione dirigenziale n. 9570 del 26.10.2020, è stato stabilito, fra quant’altro di procedere all’aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all’allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a fa-

vore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524, che ha presentato la miglior offerta non anomala, conseguendo il miglior punteggio totale pari a 100 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 3,124% da applicare sull'importo posto a base di gara;

- Con determinazione dirigenziale n. 10025 del 05.11.2020, è stato stabilito, fra quant'altro:

- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, l'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. con sede in Sovicille (SI) Via S. Prov.le delle Volte Basse n. 42 P.IVA 01310420524, disposta con la determinazione dirigenziale n. 9570 del 26.10.2020;

- di escludere, per le motivazioni in premessa riportate, l'operatore economico Emergency Solutions S.r.l. dalla procedura di cui trattasi e di procedere allo scorrimento della graduatoria, con riserva di valutare ogni ulteriore conseguente azione o iniziativa;

- di procedere, per preminenti ragioni di interesse pubblico, data la situazione di straordinaria emergenza sanitaria, all'aggiudicazione della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fron-

teggere l'emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario a favore dell'operatore economico Althea Italia S.p.a. con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, P. IVA 01244670335, collocatosi al secondo posto delle graduatoria, che ha conseguito il punteggio totale pari a 82,732 punti su 100, offrendo un ribasso percentuale del 2,000% da applicare sull'importo posto a base di gara, ritenuto congruo;

- ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si procederà all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

- la verifica dei requisiti relativi alla partecipazione avverrà con le modalità di cui all'art. 20 del disciplinare di gara;

- l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo al suddetto operatore economico;

- Con determinazione dirigenziale n. .... del ....., con la quale, tra l'altro, viene preso atto che è stata acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico Althea Italia S.p.a. e conseguentemente l'aggiudicazione è

divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016;

- In data 16.11.2020 prot n. 206826 il DEC ha inviato ordine di fornitura ad Althea Italia S.p.A. che lo ha sottoscritto con riserva e restituito con nota prot 210041 del 19/11/2020 (Allegato )
- il Fornitore ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante Durc on line, prot. con scadenza .

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato così come ogni documento e atto ivi richiamato.

**ART. 2 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

Il presente Contratto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanze di seguito indicati:

- norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-

blici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili, per quanto non espressamente derogati;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;

- OCDPC n. 630/2020 e 639/2020 e gli atti nelle stesse richiamate;

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120.

Tutta la documentazione che disciplina il presente Contratto deve essere interpretata in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto, si considerano prevalenti le disposizioni del Contratto.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **ART. 3 - OGGETTO**

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida al Fornitore, come sopra indicato e rappresentato che accetta, la fornitura "chiavi in mano" di tutte le attrezzature e i dispositivi sanitari per l'allestimento dell'ospedale da campo di proprietà regionale idoneo a gestire sia emergenze di tipo sanitario che di protezione civile in genere, il tutto così come meglio descritto negli elaborati tecnico progettuali approvati con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 7599 del 28.08.2020 e in quelli migliorativi di offerta.

Il cuore del progetto riguarda la messa a disposizione di un totale di 38 posti letto per degenze di vario tipo:

- 12 posti letto di terapia intensiva,
- 16 posti letto di sub intensiva/infettivologia,
- 10 posti letto degenze ordinarie.

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo la di-



disciplina contenuta all'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" (Allegato) che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

#### **ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto, a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento della fornitura, a quanto previsto nel Capitolato e relativi elaborati tecnici (Allegato ....), nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente Contratto.

Il presente appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che il Fornitore conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente Contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che il Fornitore conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza della fornitura prestata.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione delle prestazioni, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte del Fornitore; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del Contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

#### **ART. 5 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

Con il presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei con-

fronti della Regione a fornire tutte le attrezzature e i dispositivi sanitari, dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici, al costo complessivo a corpo pari ad € 2.930.200,00 (.....) IVA esclusa se dovuta, offerto in sede di gara.

Nel costo offerto sono computati, oltre agli utili del Fornitore, tutte le spese occorrenti per il montaggio e le garanzie esplicitate nel Capitolato ed estese in sede di offerta.

L'offerta presentata dal Fornitore è omnicomprensiva e pertanto fissa e invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità.

#### **ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE**

##### **DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è l'Ing. Sandro Costantini nominato con determinazione direttoriale n. 4215 del 19/05/2020 e il Direttore dell'Esecuzione, l'Ing. Antonio Galiano, nominato con determinazione dirigenziale n. 13017 del 31.12.2020.

#### **ART. 7 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua nel sig. ... il Responsabile della fornitura, il quale è il referente nei confronti della Regione che dovrà essere reperibile h 24/24 in ogni momento e per tutta la durata della fornitura .

I dati di contatto dell'Incaricato Referente sono: nr. Telefono..... -  
email:.....

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Respon-

sabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Regione oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

#### **ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è articolata nelle seguenti fasi e termini:

- a. la consegna completa della fornitura deve essere eseguita dal Fornitore nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell'ordine di fornitura avvenuta il ....., giusta offerta presentata in sede di gara;
- b. l'installazione completa della fornitura è eseguita dal Fornitore nel termine massimo di 10 giorni dalla consegna, giusta offerta presentata in sede di gara;
- c. il servizio di assistenza e manutenzione full risk è prestato dal Fornitore per ulteriori 49 mesi decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito positivo, giusta offerta presentata in sede di gara.

Le parti prendono atto che stante la situazione emergenziale, nelle more della stipula del Contratto, è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni, mediante l'ordine di Fornitura citato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (Allegato ...).

#### **ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riu-

scita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:

- all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
- alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie pre-

stazioni;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente atto e nell'Ordine di Fornitura;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Regione;
- rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto;
- a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Il Fornitore si obbliga a: dare immediata comunicazione alla Regione, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto e dell'Ordine di Fornitura.

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo la disciplina contenuta negli artt. 13 e 17 del Capitolato che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

#### **ART. 10 - GARANZIE E SERVIZI DI MANUTENZIONE**

Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei prodotti, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vin-

coli o diritti a favore di terzi e presta le garanzie secondo quanto previsto nell'art. 9.4 del Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara e precisamente:

- Estensione della garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato, espressa in mesi 25, per complessivi 49 mesi;
- Estensione della garanzia per mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato, espressa in mesi: 25, per complessivi 49 mesi;
- Estensione della garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) rispetto al termine minimo di 24 mesi previsto dal Capitolato, espressa in mesi: 25, per complessivi 49 mesi.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi

alle specifiche definite nel Capitolato, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Regione, che resta estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

I termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura".

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Regione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi e per gli ulteriori 25 mesi offerti in sede di gara, a partire dalla data della verifica di conformità con esito positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sulle forniture, i dispositivi connessi secondo quanto di seguito specificato.

Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione di tutte le componenti dell'apparecchiatura comprensiva degli accessori (cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:



- Manutenzione preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura parti di ricambio;
- Customercare.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi connessi tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Si applica, in ogni caso, per quanto non stabilito nel presente articolo la disciplina contenuta agli artt. 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 15 del Capitolato che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

**ART. 11 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi

nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016).

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Regione che ha emesso l'Ordine di Fornitura, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Regione.

Il Fornitore riconosce alla Regione che ha emesso l'Ordine di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute, anche dietro segnalazione e/o richiesta dall'Amministrazione, non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte della Regione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a

garantire la continuità del team di lavoro.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Regione. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore Regione per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi.

La Regione si riserva, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fermo restando il diritto della Regione di chiedere eventuale risarcimento del danno.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Regione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva nell'esecuzione del Contratto, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore, nell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, la Regione inviterà per iscritto il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

Nel caso in cui la richiesta della Regione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 12 - CONSEGNA, VERIFICA DELLA CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE**

La consegna e l'installazione della fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste negli artt. 9.1, 10 e 11.1 del Capitolato ed entro il termine offerto dal Fornitore in sede di gara decorrente dalla data dell'ordine di fornitura.

Resta inteso che la Regione acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.

Per le modalità di esecuzione della verifica di conformità si rinvia all'art. 9.2 del Capitolato, oltre a trovare applicazione quanto espresso nell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dalla Regione di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche a mezzo del Direttore dell'esecuzione di questa ultima.

Si precisa che in caso di mancata chiusura delle verifiche di conformità, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 15 (quindici)

giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore che verrà concordato dalle parti in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione in tutto o in parte del Contratto di fornitura ai sensi art. 1456 cc. Relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno come previsto nell' art. 9.2 del Capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

Conclusa positivamente la verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore si darà atto delle suddette operazioni redigendo il "Verbale di verifica di conformità".

Su richiesta del Fornitore, la Regione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Si richiama altresì la disciplina contenuta negli artt, 9.1, 9.2, 11.1 e 12 del Capitolato che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

### **ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità.

A verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla Regione in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita alla Regione, Servizio Protezione civile ed Emergenze e contenere il riferimento:

- all'Ordine di Fornitura;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti.

I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria regionale, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso:

Le persone delegate ad operare sul conto medesimo sono:

;

L'Impresa si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati, la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale inesattezza dei pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG \_\_\_\_\_, e saranno registrati sui suddetti conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del ces-

sionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'Impresa su conti correnti dedicati mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Regione e cessionario, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nell'art. 3 della citata L. 136/2010, su conto corrente dedicato.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Regione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

#### **ART. 14 - COSTI DELLA SICUREZZA**

La Regione, qualora ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Ordine di fornitura medesimo e i relativi costi.

#### **ART. 15 – PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

La Regione si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

- a. In caso di mancato rispetto della data di consegna come indicato nell'art. 9.1 del Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- b. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento come previsto all'art. 9.2 del capitolato sarà prevista una

penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

c. In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità entro il termine previsto nell'art. 9.2 del, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

d. In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito all'art. 9.2 del capitolato, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

e. Mancato rispetto di quanto previsto nel calendario delle manutenzioni di cui all'art. 9.6 del capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

f. Ritardato o mancato intervento di manutenzione correttiva entro i termini di cui all'art. 9.7 del capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

g. Mancato ripristino di apparecchiatura/dispositivo guasta/o entro il termine previsto dall'art. 9.7 del capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

h. mancata sostituzione dell'apparecchiatura guasta per la quale non è possibile il ripristino con apparecchiatura/dispositivo identica/o entro i



termini previsti nell'art. 9.7 del capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

i. Applicazione di prezzi superiori a quelli di listino ufficiale di volta in volta vigenti sulle parti di ricambio originale di cui all'art. 9.8 del capitolato sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

j. Mancata esecuzione dell'Ordine di fornitura di cui all'art. 11.1 del capitolato, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

k. Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine stabilito all'art.12 del capitolato sarà applicata la penale pari a pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazero cinquepermille) e l'1% (unper cento) dell'importo contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente contratto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Regione. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs.

50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Regione, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Regione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Regione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Regione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al presente Contratto, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore della Regione una garanzia fideiussoria definitiva. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

La suddetta garanzia fideiussoria è prestata per l'importo di € 117.208,00 (Euro ..) in quanto la cauzione dovuta pari al 10% è stata ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, mediante polizza n. 2026015906289 emessa in data 16.11.2020 dalla Assicuratrice Milanese Spa Agenzia 2026 Galgano Spa.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordinativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia defi-

nitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.

#### **ART. 17 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Regione, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente Contratto in via d'urgenza, mediante emissione di un Ordinativo di Fornitura, il Fornitore ha presentato polizza assicurativa n..... rilasciata dalla.....agenzia ....in data..., conforme alle condizioni indicate nell'art. 23 del Capitolato, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinali della Fornitura.

La polizza, seppur consegnata successivamente all'inizio dell'esecuzione delle attività, ha efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.

Qualora, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle co-

coperture assicurative, il singolo Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Regione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la Regione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.

Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Regione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE**

La Regione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura

aperta;

- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- il Contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice;
- ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordine di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine so-

ciale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La Regione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:

- qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato;
- mancata copertura dei rischi per tutta la durata del contratto di fornitura;
- in tutti i casi di risoluzione contrattuale espressamente previsti dal Capitolato.

Nel caso in cui la Regione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Regione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non

sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la Regione si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore.

Resta ferma l'applicazione delle penali.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Regione, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Regione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Regione al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.



In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Regione incamererà la garanzia definitiva. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 19 - RECESSO**

La Regione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di:

- giusta causa;
- grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Regione unilateralmente dal Contratto, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Regione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.

La Regione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dal Contratto avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Regione, fino alla tempestiva sostituzione del Fornitore.

#### **ART. 20 - RISERVATEZZA**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dalla Regione che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

#### **ART. 21 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Le parti danno atto che il Fornitore non intende avvalersi del subappalto e che, pertanto, lo stesso deve eseguire in proprio tutte le attività relative al presente contratto.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto di fornitura.

#### **ART. 22 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Regione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Regione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Con-

tratto di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **ART. 23 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); PEC: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1) .

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c)

Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all'allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della regione Umbria, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile

per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679).

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679).

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it)).

Qualora il trattamento abbia base giuridica nel consenso aggiungere:  
L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

#### **ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 26 – ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati ma conservati agli atti della Regione i seguenti documenti: offerta tecnica, offerta economica e relative polizze prodotte dal Fornitore.

#### **ART. 27 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico a alla Regione.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul

Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico del Fornitore.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € .... sono state assolte dal Fornitore tramite versamento con F24 in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Per la Regione

Per il Fornitore

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n., 82.*